

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10667 Anno 2020

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 04/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PG

avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Nessun difensore è presente.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte territoriale ha riformato la sentenza con cui il Gup di Nocera aveva assolto [redacted] dal reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 unicamente con riguardo alla formula assolutoria (in primo grado, perché il fatto non sussiste; in appello, perché il fatto non costituisce reato).

2. L'imputato era accusato di aver reso, nell'istanza presentata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione mediante la falsa attestazione, per l'anno 2013, di un reddito pari ad euro 4.568,20 laddove, invece, emergeva che il reddito familiare ammontava ad euro 6.840,16, inferiore comunque ai limiti di legge e non preclusivo, quindi, dell'ammissione al beneficio.

3. In considerazione di ciò, la Corte salernitana ha ritenuto che l'anzidetta indicazione del reddito costituisse il frutto di un evidente errore, al momento della presentazione della domanda, e che, dunque, la fattispecie di reato non si fosse integrata per mancanza di dolo.

4. Il ricorso consta di un solo motivo con cui si deduce violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002. I Giudici di merito hanno disatteso l'interpretazione data dalle Sezioni Unite secondo cui la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all'ammissibilità dell'istanza, non a quella del beneficio, perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere nel merito, derivandone che l'inganno potenziale sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente ricorda, altresì, che, nel reato *de quo*, il dolo può atteggiarsi anche nella forma eventuale.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Giova rammentare che il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio. Va escluso che, nell'ipotesi in cui venga indicato un reddito non corrispondente a quello da determinare a norma dell'art.76 d.P.R. n.115/2002, l'inidoneità dei redditi non dichiarati a comportare il superamento della soglia prevista dalla norma trasformi la condotta in un 'falso innocuo'. Con tale locuzione la giurisprudenza di legittimità allude a quella infedele attestazione (nel falso ideologico) o compiuta alterazione (nel falso materiale) che risultano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non

esplicano effetti sulla sua funzione documentale [Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 (dep. 2014), Ventriglia, Rv. 258946]. E nel caso di una falsa indicazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la innocuità della stessa non può essere valutata in relazione all'entità del reddito non dichiarato: le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, identificato il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice nell'attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio [Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 (dep. 2009), Infanti, in motivazione]. Prendendo le mosse dalla citata decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, *cit.*, Rv. 242152), è bene precisare che l'inidoneità del dato alterato a fare da discriminare tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell'oggettiva sussistenza della falsità, può invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell'illecito. In linea di principio, per la sussistenza del reato di cui si tratta è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete. Il dolo generico, tuttavia, deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). Da tale premessa non deriva che, nel caso in cui si erri in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, si versi in ipotesi di errore scusabile; è, infatti, errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Tuttavia, come già affermato in precedenti pronunce di questa Sezione (Sez. 4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez. 4, n.20135 del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli

al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Con gli ovvi adattamenti richiesti dalla specificità della vicenda all'esame, deve farsi applicazione delle indicazioni metodologiche provenienti dal Supremo Collegio, per il quale l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori, tra i quali si pongono anche il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501).

7. Proprio con riguardo a quest'ultimo profilo, la sentenza impugnata - ravvisata, sul piano materiale, l'oggettività del reato contestato al De Maio - ha proceduto ad esaminare la questione afferente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, pervenendo ad escluderla sulla base del fatto che appare «veramente paradossale che si dichiari volutamente il falso non solo per non essere ammesso ad un beneficio al quale si ha, oggettivamente, diritto, ma addirittura per vedersi condannare per un delitto di certa gravità [...]». Nel caso di specie, sostiene la Corte del merito, l'indicazione del reddito di euro 4.568,20 anziché di quello, effettivamente percepito dal nucleo familiare dell'istante, pari ad euro 6.840,16 rende chiaro «~~A~~ come il ██████████ fosse incorso in un evidente errore al momento della presentazione della domanda o comunque non fosse effettivamente a conoscenza dell'ammontare complessivo degli introiti percepiti per l'anno d'imposta 2013 dal suo nucleo familiare; difatti, l'indicazione del reddito effettivamente percepito non sarebbe stata certamente preclusiva dell'ammissione al beneficio, essendo il relativo limite ostativo fissato, per l'anno d'imposta 2013, in € 12.832,15 (€ 10.766,33 ex art. 76, comma 1, D.P.R. n.115/02, aumentato di € 1.032,91 ex art. 92 D.P.R. cit. per ognuno degli altri due componenti del suo nucleo familiare [...])».

8. Come si vede si tratta di motivazione adeguata e corretta, immune dalla sollevata censura, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 4 dicembre 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Emanuele Di Salvo

